

# **REGOLAMENTO D'ISTITUTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO**

**Delibera n. 22 del Collegio dei docenti del 12 novembre 2025  
Delibera del Commissario Straordinario in data 24 novembre 25 delibera n. 10**

Adeguamento del Regolamento d'Istituto ai sensi del

DECRETO 13 dicembre 2001, n. 489

*Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico.*

LEGGE 17 maggio 2024, n. 70

*Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.*

NOTA N. 5274 DELL'11 LUGLIO 2024

*Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione  
– A.S.2024 -2025*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025, n. 134

*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.*

**PREMESSA**

**LA SCUOLA, RUOLO E FUNZIONE**

La scuola, come luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea per trasmettere valori e formare cittadini. Nella comunità scolastica ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione. Ecco, dunque, la necessità di procedere alla formulazione di un regolamento interno che coordini il funzionamento dell'Istituto, per consentire la realizzazione di quegli obiettivi didattico-educativi indispensabili per assecondare le esigenze degli studenti, al fine di assicurare loro un migliore avvenire.

## **INDICE**

### **CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Calendario scolastico
- Art. 2 - Orario delle lezioni
- Art. 3 - Orario di entrata a scuola e orario delle attività didattiche
- Art. 4 - Uscita al termine dell'orario delle lezioni
- Art. 5 - Ingressi in ritardo ed uscite anticipate
- Art. 6 - Regolamento d'Istituto
- Art. 7 - Rapporti con i Docenti
- Art. 8 - Comunicazioni del Dirigente agli studenti e alle famiglie
- Art. 9 - Portale Argo - Uso del registro elettronico
- Art. 10 - Consigli di classe
- Art. 11 - Ricevimento del Dirigente
- Art. 12 - Accesso ad atti amministrativi e fotocopie dei compiti e delle verifiche
- Art. 13 - Uso di laboratori, strumenti o attrezzature didattiche
- Art. 14 - Risarcimento danni
- Art. 15 - Accesso alla sede dell'Istituto
- Art. 16 - Raccolta di denaro e attività commerciali
- Art. 17 - Utilizzazione dei locali al di fuori dell'orario scolastico
- Art. 18 - Vigilanza sugli alunni
- Art. 19 - Procedure in caso di infortunio
- Art. 20 - Viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche

### **CAPITOLO II - DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI**

- Art. 1 - Norme igieniche, abbigliamento
- Art. 2 - Norme generali di comportamento
- Art. 3 - Norme di comportamento nei locali scolastici e nell'area scoperta
- Art. 4 - Inizio e svolgimento delle lezioni
- Art. 5 - Assegnazione posti banco
- Art. 6 - Intervallo
- Art. 7 - Divieto di fumo
- Art. 8 - Uso dei telefoni cellulari
- Art. 9 - Uso delle strutture e sicurezza nelle aule e nei laboratori
- Art. 10 - Spostamenti all'esterno dell'istituto
- Art. 11 - Viaggi d'istruzione
- Art. 12 - Comunicazione e corrispondenza con le famiglie
- Art. 13 - Valutazione degli studenti
- Art. 14 - Criteri per l'attribuzione del voto di condotta agli studenti
- Art. 15 - Ritardi e uscite fuori orario
- Art. 16 - Assenze degli studenti
- Art. 17 - Uso delle attrezzature e dei materiali scolastici
- Art. 18 - Uso di laboratori, strumenti o attrezzature didattiche
- Art. 19 - Materiale non scolastico
- Art. 20 - Risarcimento danni
- Art. 21 - Atti di bullismo

- Art. 22 - Provvedimenti disciplinari
- Art. 22 bis - Commissione di garanzia
- Art. 23 - Comunicazione e corrispondenza con le famiglie
- Art. 24 - Sito web

### **CAPITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 1 - Carta dei servizi e PTOF
- Art. 2 - Abrogazione norme contrastanti
- Art. 3 - Modifiche al regolamento
- Art. 4 - Pubblicità del regolamento

## **CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Calendario scolastico**

Durante la prima riunione collegiale del mese di settembre di ogni anno scolastico viene adottato il calendario scolastico regionale, fermo restando l'autonomia ad anticipare l'inizio delle lezioni come previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 2 - Orario delle lezioni**

L'orario settimanale delle lezioni è articolato in 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle 14:00. La durata degli intervalli è stabilita in 10 minuti, al termine della seconda ora di lezione (dalle 09:55 alle 10:05) e al termine della quarta ora (dalle 11:55 alle 12:05).

### **Art. 3 - Orario di entrata a scuola e orario delle attività didattiche**

Il personale docente attende gli alunni in classe e ne assume la vigilanza a partire dai 5 minuti che precedono il suono della campanella. Gli studenti, ammessi all'interno dell'edificio scolastico a partire dalle ore 08:00, si dovranno dirigere ordinatamente verso le proprie aule.

Le lezioni, salvo diverse indicazioni, si svolgeranno dal lunedì al venerdì secondo il seguente orario:

08:00 CAMPANELLA INIZIO PRIMA ORA  
09:00 INIZIO SECONDA ORA  
09:55-10:05 PRIMA RICREAZIONE  
10:05 INIZIO TERZA ORA  
11:00 INIZIO QUARTA ORA  
11:55-12:05 SECONDA RICREAZIONE  
12:05 INIZIO QUINTA ORA  
13:00 INIZIO SESTA ORA  
14:00 CAMPANELLA: USCITA ALUNNI DALLE CLASSI

### **Art. 4 - Ingressi in ritardo**

Eventuali ritardatari dovranno essere giustificati da un genitore/tutore che firmerà il Registro cartaceo dell'ingresso in ritardo presente a scuola. L'ingresso degli alunni è previsto alle ore 8:00, alle ore 9:00 e sino alle ore 9:55.

Nel caso in cui i ritardi accumulati nel corso del secondo quadrimestre dagli studenti, ancorchè accompagnati all'ingresso dai genitori/tutori, siano superiore a tre, e già doverosamente segnalati dai docenti in servizio alla prima ora tramite il Registro Elettronico, il coordinatore di classe procederà ad evidenziare tali condotte con apposita comunicazione alla famiglia con apposito modulo. Visto le ripercussioni che tale condotta potrà avere sul voto di comportamento (ai sensi della normativa vigente, legge n. 150 del 1° ottobre 2024), al quarto ritardo, l'alunno e i suoi genitori/tutori verranno convocati dal Dirigente scolastico o dal suo I collaboratore per le comunicazioni di competenza.

Le deroghe autorizzate rispetto all'orario di ingresso stabilito dal Regolamento d'Istituto, e che non avranno ripercussioni sul voto di comportamento, riguardano soltanto gli alunni che abbiano richiesto e documentato problematiche connesse con i trasporti o che autocertifichino visite mediche o altri appuntamenti sanitari.

### **Art. 5 - Uscita al termine dell'orario di lezione**

Il termine delle lezioni è fissato secondo l'orario previsto nell'Articolo 2, Capitolo I del presente

regolamento. L'uscita degli alunni dalle classi, al termine delle lezioni, avverrà solo al suono della campanella alle ore 14:00.

Le classi dovranno essere lasciate in ordine e pulite. Tutti gli alunni (della scuola secondaria di primo grado) si muoveranno ordinatamente sotto la vigilanza degli insegnanti dell'ultima ora.

I docenti accompagneranno gli alunni all'uscita fino al cancello d'ingresso, dove saranno poi affidati a un genitore o ad un suo delegato, salvo precedente consegna alla scuola dell'autorizzazione per l'uscita autonoma.

Per le uscite anticipate, un genitore/tutore o un suo delegato compilerà e firmerà l'apposito Registro cartaceo dell'uscita anticipata presente a scuola. Gli alunni, una volta usciti da scuola durante l'arco della mattinata, non potranno rientrarvi nella stessa giornata scolastica per motivazioni connesse alla doverosa vigilanza sugli alunni, di cui alla normativa vigente, che deve essere assicurata senza soluzione di continuità da parte del personale dell'Istituto scolastico.

Le deroghe autorizzate rispetto all'orario di uscita stabilito dal Regolamento di Istituto, e che non avranno ripercussioni sul voto di comportamento, riguardano soltanto gli alunni i cui genitori/tutori abbiano richiesto e documentato problematiche connesse con i trasporti o che autocertifichino visite mediche o altri appuntamenti sanitari o che abbiano presentato richiesta di uscita anticipata per poter partecipare ad allenamenti per prestazione agonistica.

#### **Art. 6 - Regolamento di Istituto**

È pubblicato in apposita sezione nel sito web dell'Istituzione Scolastica. Nella stessa sezione è pubblicato lo *Statuto delle studentesse e degli studenti*. **Detta pubblicazione soddisfa i requisiti minimi di trasparenza e accessibilità di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.**

#### **Art. 7 - Rapporti con i docenti**

I ricevimenti si svolgeranno, previa prenotazione da parte dei genitori/tutori, nei giorni e nelle ore indicate dal docente.

Gli incontri scuola-famiglia si svolgeranno nell'arco di due giornate, una per l'ambito letterario, l'altra per l'ambito scientifico, come sarà precisato nelle circolari che di volta in volta saranno predisposte dal Dirigente Scolastico.

Ove se ne ravvisi la necessità, a causa di ragioni di rilievo o di situazioni che meritino attenzione, il docente coordinatore di classe convoca o informa, mediante il Registro elettronico, le famiglie di problematiche relative al profitto, alla frequenza, alla disciplina ed alla socializzazione. Qualora le problematiche riguardino la specifica materia di insegnamento, la segnalazione potrà essere effettuata anche dai singoli insegnanti.

Nelle classi dove non sia stato individuato il docente coordinatore di classe, il monitoraggio e la segnalazione del numero eccessivo di assenze degli alunni sarà a firma dei docenti del consiglio di classe, così come tutte le altre comunicazioni di sua competenza.

#### **Art. 8 - Comunicazioni del Dirigente agli studenti e alle famiglie**

Il Dirigente comunica le proprie disposizioni sia verbalmente che per iscritto, tramite apposite circolari online pubblicate sia sul Portale Argo sia sul Sito web dell'Istituto.

Nei casi di non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, la vigente normativa prevede sia effettuata, a cura della scuola, la comunicazione preventiva alle famiglie. **La comunicazione verrà effettuata al termine degli scrutini previa telefonata da parte del Coordinatore debitamente annotata in un fonogramma, che sarà protocollato dal personale di segreteria e inserito nel fascicolo dell'alunno interessato, seguita da notifica sul Registro elettronico in apposita sezione. I**

**docenti del CDC daranno la propria disponibilità a ricevere quanto prima i genitori/tutori per dar loro qualsiasi chiarimento. I genitori/tutori saranno pertanto invitati ad effettuare un adeguato controllo del Registro elettronico nelle date che verranno segnalate a tempo debito.**

#### **Art. 9 - Portale Argo - Uso del Registro elettronico**

Le assenze degli alunni dovranno essere giustificate dai genitori/tutori tramite il Registro elettronico. Le valutazioni delle singole materie, le assenze, le giustificazione e le note saranno visibili sul Registro elettronico. I genitori/tutori sono invitati, pertanto, a prenderne visione quotidianamente.

#### **Art. 10 - Consigli di classe**

I Consigli di Classe sono convocati dal Dirigente Scolastico con proprio provvedimento, comprensivo dell'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 5 giorni.

Sono previsti almeno 4 incontri annuali della durata complessiva di minimo 60 minuti ciascuno, così strutturati: Consiglio di Classe tecnico (con la presenza dei soli docenti) nei primi 45 minuti; Consiglio di Classe plenario (con la presenza dei rappresentanti eletti dei genitori/tutori) nei successivi 15 minuti. Periodi di convocazione: inizio Ottobre, fine Novembre, tra Febbraio e Marzo e tra Aprile e Maggio.

Si rammenta che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 297/94, il Consiglio di Classe è un Organo Collegiale chiuso, cioè non aperto al pubblico. Di esso fanno parte, con diritto di voto e di parola, i docenti, il Dirigente Scolastico ed i soli rappresentanti di classe dei genitori/tutori.

Inoltre, sempre ai sensi e per gli effetti di cui alle citate disposizioni, il Consiglio di Classe ha esclusivamente il *compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori/tutori ed alunni*. Pertanto, non è in alcun modo ammessa la trattazione di argomenti che esulino dalle competenze attribuite a detto organo collegiale dalla norma citata.

#### **Art. 11 - Ricevimento del Dirigente Scolastico**

**Il Dirigente Scolastico riceve esclusivamente previo appuntamento in giorni e orari stabiliti.**

L'appuntamento può essere richiesto anche telefonicamente e comunque con congruo anticipo. Devono essere sempre specificati i motivi della richiesta.

Dal 15 maggio di ciascun anno scolastico e dopo la conclusione degli scrutini finali, il Dirigente Scolastico non riceve genitori/tutori o studenti per discutere dei voti riportati da un allievo nelle singole materie, del voto di condotta attribuitogli o dell'esito finale dell'anno scolastico. Le decisioni del Consiglio di Classe, nel merito, costituiscono infatti atto definitivo che può essere impugnato solo in sede amministrativa. La facoltà di accesso alla documentazione e quella di impugnazione dell'atto in sede amministrativa costituiscono, del resto, gli elementi di garanzia previsti dalle norme vigenti, a tutela del cittadino e ai fini della corretta e trasparente attività di tutta la Pubblica Amministrazione, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche. Da ultimo, è appena il caso di sottolineare che il Dirigente Scolastico non ha la facoltà di modificare autonomamente né le risultanze degli scrutini finali né le decisioni assunte dall'Organo Collegiale competente. Incontri con le famiglie, nel merito di quanto sopra, risulterebbero, pertanto, privi di qualsivoglia utilità.

#### **Art. 12 - Accesso ad atti amministrativi e fotocopie dei compiti e delle verifiche.**

Tutte le richieste di accesso ad atti amministrativi devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni

(legge 11 febbraio 2005, n. 15), la richiesta deve contenere la specificazione dell'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente alla situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Ai sensi e per gli effetti di cui alle norme sopra citate, il Dirigente risponde o consentendo l'accesso al documento richiesto, oppure con provvedimento motivato di diniego all'accesso, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di registrazione dell'istanza prodotta al protocollo dell'Istituzione Scolastica. Si rammenta che i compiti e le prove di verifica scritte, svolti in classe dagli studenti, costituiscono atto amministrativo. Pertanto, anche ad essi si applicano le medesime disposizioni, ivi compresa la richiesta scritta e motivata (cioè con specificazione dell'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente alla situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso), che deve essere indirizzata al Dirigente da parte del genitore. Ciò esclude, pertanto, qualunque forma di iniziativa autonoma da parte del personale docente, cui non può essere richiesta fotocopia del compito o della verifica da parte dei genitori/tutori.

#### **Art. 13 - Uso di laboratori, strumenti o attrezzature didattiche**

L'uso dei laboratori, degli strumenti e delle attrezzature scolastiche è consentito esclusivamente per finalità didattiche. Ogni laboratorio può essere frequentato previa prenotazione da classi o da gruppi di alunni, solo se accompagnati da un docente e autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

#### **Art. 14 - Risarcimento danni**

Qualsiasi danno arrecato ai beni dell'Istituto, con intenzione dolosa, sarà risarcito dal responsabile nella misura dei prezzi del listino corrente o di quelli di riparazione.

#### **Art. 15 - Accesso alla sede dell'Istituto**

È vietato l'accesso all'Istituto nelle ore non previste per i servizi scolastici ed amministrativi. Non è consentito ad estranei non autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato l'accesso per visite o altro. Ai genitori/tutori non è consentito l'accesso alle aule durante le lezioni. E' inoltre vietato ai non autorizzati l'accesso allo spazio che circonda l'Istituto.

#### **Art. 16 - Raccolta di denaro e attività commerciali**

All'interno della scuola è vietata qualsiasi attività commerciale e di raccolta di denaro, per qualsiasi motivo e fine, fra gli alunni, se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Al personale della scuola e agli studenti è consentita l'affissione, negli appositi spazi, di manifesti di qualunque tipo, fatta eccezione per quelli di propaganda politica, reclutamento partitico o per fini di lucro. E' vietata inoltre la distribuzione di volantini senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

#### **Art. 17 - Utilizzazione dei locali al di fuori dell'orario scolastico.**

L'Istituto mette a disposizione delle componenti scolastiche i locali necessari alle attività pomeridiane, negli orari e con le modalità stabilite dal Commissario Straordinario, tenuto conto delle disponibilità dei locali stessi e dei diritti sindacali del personale non docente. Le riunioni dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, che ne coordinerà lo svolgimento.

I locali e le attrezzature saranno inoltre concessi in uso per l'esplicazione di attività socio-culturali, finalizzate alla promozione umana e civile della comunità; per iniziative di aggiornamento ed educazione permanente dirette a rimuovere ostacoli al diritto allo studio; per ogni altra attività che possa interessare l'Istituto. Saranno esclusi dalle concessioni enti o privati che perseguano fini di lucro, intendendo, in tal modo, evitare di favorire qualsiasi forma di speculazione. Tali concessioni verranno stabilite tenendo conto di priorità definite, nell'ordine, come organizzazioni di docenti/non

docenti/genitori/tutori/alunni, consiglio circoscrizionale locale, enti/associazioni/istituzioni e fondazioni culturali, religiose o civili. Prima di procedere a qualsivoglia concessione d'uso di locali o attrezzature, l'Istituto dovrà comunque accertarsi circa la disponibilità del personale predisposto per l'apertura, le operazioni di pulizia e riordino da effettuarsi alla fine dell'occupazione straordinaria. Qualora la richiesta d'uso pervenga dal Comune, garanzie in tal senso saranno fornite dallo stesso Ente, sollevando l'Istituto da qualsiasi onere finanziario e da eventuali responsabilità di qualsiasi natura.

### **Art. 18 - Vigilanza sugli alunni**

La vigilanza sui minori è di competenza dell'Istituzione scolastica dal momento in cui il minore accede agli spazi di pertinenza della scuola fino a quando viene ripreso dal genitore o da un adulto delegato. La vigilanza all'entrata, nella permanenza e all'uscita da scuola, così come durante gli spostamenti per visite didattiche, viaggi d'istruzione o attività extrascolastiche, è regolamentata dalle disposizioni contenute nel Codice Civile, relativamente alle norme che riguardano la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori (ex artt. 2047 e 2048); nel D.Lgs. 297/94 art.4; nel D.P.R. 275/99 artt. 3, 4 e 8; nel CCNL vigente; norme civilistiche che riguardano la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori art. 2023, 2047, 2048 del Codice civile). Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, i docenti della prima ora sono tenuti ad essere presenti a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

**Il dovere della sorveglianza è prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio, così come precisato dalla Sentenza della Corte dei Conti n. 1623 sez. III del 19/2/94.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe. Durante la ricreazione, la vigilanza è a carico del docente assegnato alla classe nell'ora precedente l'intervallo.

Nel caso di assenza dalla classe, il docente incarica della sorveglianza un collaboratore scolastico che non si può rifiutare, come disposto dal profilo professionale (CCNL vigente).

Il docente, inoltre, ha l'obbligo di vigilare la classe a lui affidata in tutti i momenti dell'attività scolastica e negli spostamenti all'interno della scuola. Lo spostamento degli alunni, dalla classe alla palestra e viceversa, deve essere sempre vigilato dal docente di Scienze motorie.

Durante lo svolgimento di visite guidate e viaggi d'istruzione la vigilanza è assicurata costantemente dai docenti accompagnatori assegnati in rapporto di un docente ogni quindici alunni, come previsto nella C.M. 291/92 e come ribadito nel "REGOLAMENTO VIAGGI SSIG" con delibera del Collegio docenti del 03/11/2023.

Gli alunni sono tenuti a facilitare l'azione di sorveglianza attenendosi alle norme di comportamento fissate nel presente Regolamento.

### **Art. 19 - Procedure in caso di infortunio.**

In caso di infortunio verranno necessariamente attivate le seguenti procedure:

- il personale della scuola presente dovrà prestare il primo soccorso immediatamente;
- se necessario verrà chiamato il 118. Se, a giudizio dei sanitari, fosse necessario il trasporto al Pronto Soccorso e i genitori/tutori non fossero ancora arrivati a scuola, l'alunno verrà accompagnato da un docente;
- si dovrà avvisare, sempre e comunque, la famiglia dell'infortunato;
- indipendentemente dalla gravità dell'accaduto, è necessario darne comunicazione il prima possibile agli uffici di segreteria e stilare in merito una relazione dettagliata.

Secondo le disposizioni legislative vigenti gli alunni sono equiparati ai lavoratori, con particolare riferimento alle attività in palestra. Perciò, se all'infortunio consegue una prognosi superiore ai tre giorni, corre l'obbligo di denunciare l'accaduto, entro 48 ore, all'Autorità di Pubblica Sicurezza. In questi casi l'insegnante, oltre a compilare l'apposito modulo, deve avvisare la famiglia affinché sia recapitata in Segreteria, prima che scadano le 48 ore, la certificazione medica.

## **CAPITOLO II - DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI**

### **Art. 1 - Norme igieniche, abbigliamento**

Gli alunni frequenteranno l'Istituto nel rispetto della morale comune, dell'igiene e cura della propria persona e con un abbigliamento idoneo nel rispetto della decorosità dell'ambiente scolastico che dovrà essere mantenuto pulito, accogliente, sicuro.

Per le lezioni di Scienze Motorie indosseranno la tuta e avranno cura di calzare le scarpe da ginnastica esclusivamente per l'attività in palestra.

È assolutamente vietato portare a scuola e utilizzare qualsiasi tipo e marca di bomboletta deodorante spray e profumi a rilascio immediato. È pertanto vietato utilizzarli in tutti gli ambienti della scuola, palestra compresa, onde evitare eventuali manifestazioni e reazioni allergiche sia cutanee che respiratorie ai soggetti presenti. Tali dispositivi sono inoltre potenzialmente pericolosi essendo composti da gas sotto pressione e infiammabili.

### **Art. 2 - Norme generali di comportamento**

È dovere di tutti coloro che hanno accesso all'Istituto mantenere un atteggiamento educato e corretto; usare un linguaggio adeguato e conveniente; adottare un abbigliamento decoroso e mantenere posizioni rispettose dell'autorità.

Si ricorda inoltre che, in base alla L. 584/75, alla L. 51/03 e al D.L. 104/2013 - Decreto "Balduzzi", nell'Istituto è **vietato fumare, comprese le zone di pertinenza esterna (scale, spazi e accessi)** e ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste; il compito di vigilare al fine del rispetto di tale normativa spetta ai Collaboratori del Dirigente Scolastico, al Responsabile nominato per far osservare tale divieto e a qualsiasi altro docente in servizio, particolarmente durante l'intervallo.

### **Art. 3 - Norme di comportamento nei locali scolastici e nell'area scoperta**

Durante i cambi d'ora, gli alunni sono tenuti a **rimanere in aula** e ad attendere al proprio posto l'arrivo degli insegnanti. Durante le ore di lezione non è consentito uscire dalla classe se non per motivi di necessità che il docente presente valuterà sotto la propria responsabilità.

### **Art. 4 - Inizio e svolgimento delle lezioni**

L'inizio delle lezioni avverrà al suono della campanella (Capitolo I, art. 2) e sarà seguito dall'appello degli alunni.

**Durante le lezioni non è consentito uscire dall'aula senza autorizzazione o comunque non più di uno per volta.** Gli alunni che si allontanano dall'Istituto arbitrariamente saranno sottoposti a provvedimenti disciplinari così come specificato nel **Capitolo II, art. 22** del presente Regolamento.

### **Art. 5 - Assegnazione posti banco**

Il posto nell'aula sarà assegnato nel rispetto dei criteri socio-educativi stabiliti dal Consiglio di Classe. A ciascun alunno saranno assegnati un posto-banco e una sedia che non dovranno essere né danneggiati né insudiciati.

#### **Art. 6 – Intervallo**

Gli allievi usufruiscono di due intervalli giornalieri di socializzazione di 10 minuti sotto la sorveglianza dei docenti. Durante gli intervalli è tassativamente vietato allontanarsi dalla propria aula. Eventuali comportamenti difformi dalle presenti disposizioni saranno sottoposti al Consiglio di Classe per l'adozione di opportuni provvedimenti di natura disciplinare.

Gli studenti sono tenuti ad adottare comportamenti tali da non mettere in pericolo la propria e l'altrui sicurezza e l'integrità degli arredi, evitando schiamazzi e resse. Gli alunni sono tenuti a rimanere nella propria aula ed è loro consentito, previo permesso dell'insegnante delegato alla vigilanza, di usufruire, con l'attuazione di opportuni turni, dei servizi igienici sorvegliati dal personale ausiliario. Agli alunni è consentito uscire dall'aula uno per volta.

Nel caso in cui l'eventuale svolgimento di compiti in classe o attività specifiche si protragga nel corso dell'intervallo, gli alunni godranno dei 10 minuti di ricreazione prima dell'inizio dell'ora successiva di lezione.

In caso si verificano comportamenti non adeguati da parte della classe, il Consiglio di Classe può decidere di far trascorrere agli alunni l'intervallo seduti al proprio posto per un periodo di tempo stabilito dai docenti che ne daranno comunicazione ai genitori/tutori tramite Registro elettronico.

#### **Art. 7 - Divieto di fumo**

In base alla L. 584/75, alla L. 51/03 e al D.L. 104/2013 - Decreto "Balduzzi", in tutti i locali dell'Istituto è assolutamente **vietato fumare, comprese le zone di pertinenza esterna (scale, spazi e accessi)** e ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste; il compito di vigilare al fine del rispetto di tale normativa spetta al Responsabile di Plesso, ai Collaboratori del Dirigente Scolastico e a qualsiasi altro docente in servizio, particolarmente durante l'intervallo.

#### **Art. 8 - Uso degli smartphone e degli smartwatch e strumenti simili**

Premesso che la legge italiana vieta ai minorenni di essere intestatari di un'utenza del cellulare e che quindi anche il titolare dell'utenza è chiamato in causa, qualora si verifichi un uso improprio, essendone responsabile a tutti gli effetti di legge, e che la raccolta, la comunicazione e la diffusione di immagini, filmati, registrazioni vocali, ecc., di persone, costituisce "trattamento di dati personali", anche "sensibili", ai sensi del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/03) e può dar vita ad un illecito sanzionato sul piano civile e/o penale, si precisa che a scuola è **vietato l'uso degli smartphone e degli smartwatch** (compresi la ricezione o l'invio di messaggi) e di altri dispositivi elettronici, atti a registrare immagini o voci, durante le attività didattiche ed in quelle connesse; pertanto questi dovranno rimanere spenti per tutta la durata delle lezioni.

Secondo quanto previsto dalla Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 30 del 15 marzo 2007, e visto la nota del MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024 "si dispone il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali. Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti.", è vietato l'uso di telefoni cellulari da parte degli studenti durante le ore di attività didattica, compreso l'intervallo. Pertanto gli smartphone, gli smartwatch e strumenti simili dovranno essere spenti e allocati, sin dall'ingresso in aula, in un apposito contenitore.

In caso di utilizzo da parte degli studenti all'interno della scuola, specialmente nel corso dell'attività didattica, il docente o il coordinatore di classe informeranno il Dirigente Scolastico o il suo Collaboratore e i genitori/tutori dello studente.

Nel caso si verificassero e/o venissero segnalati:

1. comportamenti difforni dalle disposizioni citate (telefonate o messaggi effettuati da telefono cellulare durante la lezione e comunque durante la permanenza a scuola da parte degli studenti);
  2. mancato spegnimento e consegna dei cellulari da parte degli studenti;
  3. effettuazione e/o diffusione con qualunque mezzo (internet, sms, mms, ecc.) di filmati e/o fotografie **di qualunque natura** realizzati dagli studenti durante la permanenza a scuola,
- il Dirigente Scolastico rimetterà agli organismi previsti l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari e provvederà, se lo riterrà opportuno, a comunicare il fatto all'autorità giudiziaria.

L'uso degli **smartphone** sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato [PEI] o dal Piano didattico personalizzato [PDP] ovvero per motivate necessità personali [motivi di salute documentati]. Saranno applicate specifiche sanzioni disciplinari per coloro che dovessero contravvenire a tale divieto.

**Possibili sanzioni:**

1. prima segnalazione: nota sul registro;
2. seconda segnalazione: ammonizione sul Registro elettronico e convocazione, a cura del coordinatore, della famiglia;
3. terza segnalazione: avvio procedimento disciplinare, Consiglio di classe straordinario, audizione della famiglia e conseguente deliberazione per una sospensione da 1 a 2 gg.

Per eventuali casi di particolare necessità, urgenza o gravità, gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado potranno utilizzare il telefono di Segreteria per comunicare con le Famiglie, previa autorizzazione dell'Insegnante.

**AUTORIZZAZIONE ESCLUSIVA** È consentito l'utilizzo dei dispositivi elettronici SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in presenza di condizioni di salute degli alunni o dei docenti debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto (esempio, in caso di diabete per il controllo della glicemia tramite app).

**Art. 9 - Uso delle strutture e sicurezza nelle aule e nei laboratori**

La conservazione delle aule, dei laboratori, delle suppellettili è affidata alla cura ed all'educazione di tutti. I docenti sono tenuti a vigilare sul comportamento degli studenti per evitare che siano imbrattate suppellettili, arredi e pareti nelle aule, negli spogliatoi, nei laboratori. Il personale ausiliario è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo dei servizi igienici da parte degli studenti. Eventuali comportamenti di incuria o scarso rispetto dei locali e di quanto in essi contenuto da parte degli studenti andranno comunicati tempestivamente al Dirigente. **Gli eventuali danni saranno risarciti da coloro che li hanno provocati secondo le modalità previste dal Regolamento di Istituto.** All'uscita dalle lezioni gli studenti sono tenuti a lasciare le aule in ordine. Gli studenti e tutto il personale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Il comportamento degli studenti e del personale deve essere conformato all'obiettivo di garantire la sicurezza e alla prevenzione di eventuali situazioni di rischio per studenti e personale. I docenti, il personale ATA, i genitori/tutori e gli studenti sono tenuti a segnalare al Dirigente, in forma scritta, eventuali anomalie di cui siano a conoscenza che possano determinare rischi per la sicurezza.

I docenti che si avvicendano e i collaboratori sono tenuti a segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi danno a sussidi o strutture, anche al fine di individuare con certezza i responsabili.

**Art. 10 - Spostamenti all'esterno dell'istituto**

Gli spostamenti degli alunni all'esterno dell'Istituto, a piedi o con mezzo di trasporto, verranno effettuati secondo un programma comunicato al Dirigente Scolastico con congruo anticipo e proposto

dal docente interessato, previa autorizzazione scritta dei genitori/tutori degli alunni minorenni. Anche all'esterno dell'Istituto restano valide le norme di comportamento previste all'interno dell'edificio scolastico.

Nel caso di viaggi d'istruzioni e/o uscite didattiche, l'insegnante accompagnatore non può essere chiamato a rispondere per danni causati dagli alunni alla persona propria o di terzi e/o a cose proprie o di terzi, per una condotta intenzionale, o inosservante delle regole stabilite, qualora l'insegnante accompagnatore non sia in grado di intervenire per evitare l'evento dannoso, o perché non sul luogo, o perché non nella condizione di evitare l'evento stesso. Il comportamento tenuto dallo studente durante l'iniziativa verrà successivamente riportato in sede di Consiglio di Classe per essere esaminato e, comunque, considerato nell'ambito della valutazione complessiva dell'alunno. Lo stesso Consiglio di Classe può valutare, in caso di comportamenti scorretti e non rispondenti al presente Regolamento, l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi d'istruzione. In caso di pernottamento, al termine delle attività comuni, deve essere rispettata la decisione dell'Insegnante accompagnatore di far rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive camere; allo studente è vietato allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni, e senza permesso dell'insegnante. Egli deve evitare, inoltre, qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo e danno.

### **Art. 11 - Viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche**

Le proposte di viaggi di istruzione e visite guidate devono pervenire dal Consiglio di Classe ed essere coerenti con le finalità educative della scuola e con la programmazione didattica. La deliberazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate è di competenza del Collegio dei Docenti, su proposta del Consiglio di Classe, per gli aspetti didattici, nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa.

L'organizzazione dei viaggi è curata dal Referente "viaggi d'istruzione/visite guidate/uscite didattiche" per la Scuola Secondaria di I Grado, che sottoporrà le proposte al Dirigente Scolastico. La richiesta di preventivi, la scelta relative all'individuazione delle ditte di trasporto e/o delle agenzie di viaggio con cui effettuare l'uscita o il viaggio di istruzione sono di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico e del Direttore SGA.

I viaggi d'istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche dovranno essere effettuati **entro e non oltre il 30 aprile per le classi terze ed entro e non oltre il 30 maggio per le prime e seconde**. È opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (Invalsi, operazione degli scrutini). Alla Scuola Secondaria di I grado è possibile effettuare viaggi di istruzione solo in territorio italiano, per un numero massimo di 2 pernottamenti (classi terze). Potranno partecipare tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica.

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono autorizzati solo se è previsto un numero di alunni partecipanti non inferiore all'80% del gruppo classe totale. Il D.S. può concedere eventuali deroghe se ne ravvisa la necessità. Gli alunni che non partecipano alle uscite sono tenuti a frequentare le attività didattiche in Istituto, eventualmente con inserimento in un altro gruppo classe.

**Gli accompagnatori e i sostituti che si propongono durante i Consigli di Classe di ottobre devono rispettare l'impegno preso ed eventualmente comunicare al Referente "viaggi d'istruzione/visite guidate/uscite didattiche" una possibile rinuncia almeno un mese prima della partenza, fatta eccezione per casi particolari (malattia, impegni improrogabili).**

Per ulteriori informazioni sull'organizzazione di viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche si rimanda al Regolamento approvato con delibera n. 31 del Collegio docenti del 03/11/2023.

### **Art. 12 - Comunicazione e corrispondenza con le famiglie**

Per ciò che concerne il comportamento scolastico degli alunni, i docenti comunicheranno con le famiglie attraverso i coordinatori, oppure tramite il Registro elettronico. Si ricorrerà agli avvisi del Dirigente Scolastico, tramite telefono, lettera inviata a domicilio o convocazione diretta, nei casi disciplinari di particolare gravità o per situazioni di negligenza familiare.

### **Art. 13 - Valutazione degli studenti**

**IL DIRIGENTE** sottolinea l'assoluta necessità che ogni famiglia eserciti un'attenta e continuativa vigilanza sul profitto del/lla proprio/a figlio/a.

Per quanto concerne l'ammissione alla classe successiva, si comunica che i seguenti criteri sono stati deliberati dal Collegio Docenti nell'ambito delle competenze pedagogico-didattiche attribuite a questo Organo Collegiale dalle norme vigenti. Detti criteri, pertanto, costituiscono a tutti gli effetti parte del Piano dell'Offerta Formativa di questo Istituto.

Ai fini della valutazione degli studenti, l'anno scolastico è suddiviso in due periodi:

- il primo periodo, dalla data di inizio delle lezioni fino al 31 gennaio.
- il secondo periodo, dal 1° febbraio fino al termine dell'attività didattica.

Le valutazioni sia del primo che del secondo quadrimestre sono espresse in voti interi.

La proposta di voto è formulata – per ciascuna materia – dal docente della disciplina sulla base delle verifiche scritte ed orali condotte e delle relative valutazioni riportate nel Registro Personale del Docente.

La **valutazione periodica e finale** è espressa nella scheda di valutazione consegnata alle famiglie alla fine del primo quadrimestre e alla fine dell'anno scolastico.

**Per il voto delle singole discipline** i docenti si avvalgono di:

- **Prove scritte**
- **Prove orali**
- **Prove pratiche**

Le valutazioni vengono inserite nel Registro Elettronico e derivano da:

- prove strutturate e semi-strutturate;
- interrogazioni orali e scritte;
- prove scritte sia svolte in classe sia elaborati assegnati per casa (ove specificato oggetto di valutazione);
- prove grafiche, tecniche e pratiche;
- test di varia tipologia: osservazioni, dirette, occasionali e sistematiche;
- lavori di gruppo;
- un eventuale compito per casa (a quadrimestre) oggetto di valutazione

**Il voto quadrimestrale per ogni disciplina è desunto da un numero minimo di prove di verifica definito, per ciascuna disciplina, in base alla seguente tabella**

<b>Discipline</b>	<b>Numero minimo di valutazioni</b>
<b>Italiano</b>	<b>2 prove scritte</b>

<b>Matematica</b> <b>Inglese</b> <b>Francese</b>	<b>2 prove orali</b>
<b>Storia</b> <b>Geografia</b> <b>Scienze</b>	<b>2 prove di cui almeno 1 orale</b>
<b>Arte e immagine</b> <b>Tecnologia</b> <b>Musica</b> <b>Scienze motorie</b>	<b>2 prove scritte o orali</b> <b>2 prove pratiche</b>

Nell'assegnazione del voto finale **il docente terrà conto non solo della media aritmetica dei voti** ottenuti nelle diverse prove di verifica **ma anche del livello di partenza, dei progressi compiuti, dell'impegno e della partecipazione dell'alunno al dialogo educativo-didattico.**

I singoli docenti formuleranno le proposte di voto e il Consiglio di Classe delibererà i voti definitivi, prendendo in considerazione tutti gli elementi utili a delineare il percorso formativo dello studente.

**Per il giudizio globale** i docenti si avvalgono di osservazioni su:

- comportamento;
- frequenza;
- socializzazione;
- impegno e partecipazione;
- metodo di studio;
- progressi rispetto alla situazione di partenza;
- grado di apprendimento evidenziato.

#### **Art. 14 - Criteri per l'attribuzione del giudizio di condotta agli studenti (Legge n. 150 del 31 ottobre 2025 e dell'ordinanza n. 3 del 9 gennaio 2025)**

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

**Per il giudizio sul comportamento** i docenti si avvalgono di osservazioni rilevabili attraverso una griglia che evidenzia i seguenti aspetti oggetto di valutazione:

- Senso di responsabilità;
- Partecipazione alla vita di classe e alle attività d'istituto;
- Rispetto del personale e dei compagni;
- Rispetto del regolamento d'Istituto;
- Frequenza.

#### **Art. 15 - Ritardi e uscite fuori orario**

Gli alunni in ritardo dovranno necessariamente essere giustificati da un genitore/tutore o da un suo delegato per l'ingresso in classe il quale compilerà e firmerà l'apposito Registro cartaceo degli ingressi in ritardo presente a scuola.

Le uscite fuori orario degli alunni potranno essere autorizzate esclusivamente con la presenza di un genitore/tutore o di un suo delegato, il quale richiederà l'uscita in anticipo compilando e firmando l'apposito Registro cartaceo delle uscite anticipate presente a scuola.

Nel caso in cui l'uscita sia imputabile a un imprevisto (malattia o altro), la scuola informerà un genitore/tutore o un suo delegato cui spetta, sempre e comunque, l'obbligo di prelievo del minore. All'inizio dell'anno scolastico sono accettate richieste, opportunamente documentate, di autorizzazione permanente di entrata in ritardo o di uscita anticipata, redatte su apposito stampato dai genitori/tutori dei minori che presentino particolari esigenze.

Nella Scuola Secondaria di I grado non è consentita alcuna uscita anticipata per eventuale assenza dei docenti. Eventuali casi particolari saranno valutati di volta in volta dal Dirigente e/o dai suoi Collaboratori.

### **Art. 16 - Assenze degli studenti**

La verifica degli alunni presenti avviene all'inizio della prima ora di lezione. Ogni richiesta di giustificazione delle assenze va debitamente motivata e deve essere sottoscritta dai genitori/tutori tramite Registro elettronico. La richiesta di giustificazione deve essere notificata sul Registro elettronico entro la prima ora del giorno di rientro a scuola. L'insegnante presente alla prima ora del giorno successivo esigerà la giustificazione, in mancanza della quale ammetterà in classe lo studente, **segnalando tempestivamente il caso al Dirigente**, che deciderà nel merito. In tutti i casi di assenze frequenti, ritardi ripetuti e ingiustificati, in osservanza dei doveri scolastici, il Dirigente si riserva di convocare i genitori/tutori.

**Si rammenta che la C.M. n. 20 del 04/03/2011 esplicativa degli artt. 2 e 14 del DPR n.122/2 assenze e validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione finale degli alunni**, stabilisce il limite massimo delle assenze possibili.

La normativa vigente, infatti, prevede che *“ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”*.

Le norme, dunque, prevedono che il **limite minimo di presenza a scuola** sia determinato in **tre quarti del monte ore annuale delle lezioni**, ovvero **dell'orario complessivo curricolare** e obbligatorio di tutte le discipline e **non nella quota annuale oraria di ciascuna disciplina**.

Non vengono considerate come ore di assenza quelle dovute a:

- motivi di salute adeguatamente documentati (certificati medici);
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- partecipazione ad attività organizzate ed autorizzate dalla scuola, compresi i Giochi Sportivi Studenteschi;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- ricongiungimento alla famiglia nel Paese di origine;
- trasferimento della famiglia;

- difficoltà di connessione in caso di DID o DAD.

Sono considerate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere di lezione:

- entrate in ritardo alla seconda o terza ora e uscite in anticipo, anche se giustificate da un genitore e autorizzate dal D.S. o dai suoi Collaboratori;
- assenze collettive;
- assenze dalla scuola nel caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione, visite guidate e attività organizzate in orario curriculare.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 c. 7 del Regolamento D.P.R. 122/2009, il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza obbligatoria **comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.**

Si ricorda ai genitori/tutori e agli alunni che al di là dei limiti stabili dalla normativa, ogni giorno di assenza dalle lezioni comporta comunque per gli alunni un danno sulla preparazione complessiva ai fini di un buon esito dell'anno scolastico.

Ai fini dell'informazione alle famiglie e agli studenti e della pubblicazione delle deroghe di cui sopra, secondo gli adempimenti previsti dalla Circolare MIUR Prot. n. 1483, n. 20, del 4 marzo 2011, IL DIRIGENTE COMUNICA FORMALMENTE A TUTTE LE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI che il Collegio dei Docenti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al sopra citato DPR., ha stabilito, per casi eccezionali, le seguenti motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale ai fini della validità dell'anno scolastico:

- a) certificato medico per gravi motivi di salute debitamente documentati;
- b) terapie e/o cure programmate;
- c) autocertificazione attestante viaggio nel paese di origine (con documentazione valida e documentata);
- d) attività sportive a livello agonistico organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- e) adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese.

Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione agli studenti e alle famiglie a carico di questa Istituzione Scolastica previsti dalla Circolare MIUR Prot. n. 1483, n. 20, del 4 marzo 2011, il dirigente comunica formalmente a tutte le famiglie e agli studenti la determinazione del monte ore annuo personalizzato ed il limite minimo delle ore di presenza complessive ai fini della validità dell'anno scolastico.

L'Istituto informerà la famiglia quando le assenze risulteranno numerose o arbitrarie e comunque non dovute a provvedimenti disciplinari. In linea con la nuova normativa, un numero di assenze superiore a giorni 50, fatte salvo le deroghe previste, determinerà la non ammissione all'anno successivo o agli esami finali del corso di riferimento.

#### **Art. 17 - Uso delle attrezzature e dei materiali scolastici**

L'uso delle attrezzature e dei materiali scolastici è consentito agli alunni soltanto previa autorizzazione da parte del docente nei tempi e nei modi prestabiliti. L'alunno è responsabile dell'uso di tali materiali e ne risponderà in prima persona nel caso di danneggiamenti di qualsiasi tipo secondo le norme previste nell'articolo 8 Capitolo II del presente Regolamento.

#### **Art. 18 - Uso di laboratori, strumenti o attrezzature didattiche**

L'uso dei laboratori, degli strumenti e delle attrezzature scolastiche è consentito esclusivamente per finalità didattiche. Ogni laboratorio può essere frequentato da classi o da gruppi di alunni solo se accompagnati da un docente e autorizzati dal Dirigente Scolastico. L'utilizzo occasionale del

laboratorio da parte dei docenti con le classi è subordinato alla disponibilità del laboratorio stesso, previa prenotazione. L'utilizzo sistematico del laboratorio è prioritariamente assegnato alle discipline tecniche per le quali è previsto in orario curricolare. In caso di palese e comprovata responsabilità di danni causati a strumenti o attrezzature, saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 22 Capitolo II del presente Regolamento.

#### **Art. 19 - Materiale non scolastico**

E' severamente proibito introdurre a scuola materiali non concernenti l'attività scolastica come giochi, bibite in vetro o in lattina, o oggetti di qualsiasi genere che possano causare distrazione o nuocere all'incolumità propria ed altrui. Gli alunni trovati in possesso di tali materiali subiranno il sequestro degli stessi e andranno incontro a sanzioni disciplinari.

#### **Art. 20 - Risarcimento danni**

Chi danneggia ambienti ed arredi dovrà risarcire il danno arrecato e, a seconda dei casi, potrà incorrere in provvedimenti disciplinari. Se non sarà possibile individuare il diretto responsabile del danno, il provvedimento disciplinare sarà esteso a tutta la classe, secondo le norme già indicate nel Capitolo II, art. 22 del presente Regolamento.

Si ricorda che gli alunni hanno il dovere di mantenere un comportamento adeguato al contesto ambientale ed evitare comportamenti scorretti e pericolosi:

- affacciarsi dalle finestre;
- sporgersi o lanciare oggetti dalle finestre;
- interloquire impropriamente con i passanti;
- usare i termosifoni come sedili o pattumiere;
- arrecare danni al pavimento delle aule.

#### **Art. 21 - Atti di bullismo**

Con riferimento alle Le linee guida del 2021 per la prevenzione e il contrasto del bullismo, emanate dal Ministero dell'Istruzione (Decreto 18/2021) l'attenzione alla prevenzione e al contrasto del bullismo rappresenta, per questo Istituto, una priorità assoluta per favorire la crescita e l'educazione degli alunni che devono poter trovare all'interno della scuola un clima di benessere, indispensabile per favorire il processo educativo-formativo. Pertanto gli atti di bullismo a danni di altri verranno considerati quali gravissime mancanze disciplinari e puniti secondo le norme stabilite nell'articolo 22, Capitolo II, del presente Regolamento. Per favorire la comprensione di questo fenomeno, si precisa che per *atti di bullismo* si intendono tutte quelle forme di comportamento aggressivo e di prevaricazione e quelle azioni mirate a insultare, prendere in giro, colpire, molestare, picchiare, estorcere, turbare verbalmente e psicologicamente o impaurire volontariamente e reiteratamente compagni più o meno deboli e/o sensibili. Nello specifico si ricorda, inoltre, che, secondo la Legge Italiana (Codice penale):

- Offendere qualcuno gravemente può essere *ingiuria* (art. 594)
- Dire cose false che offendono la reputazione di qualcuno può essere *diffamazione* (art. 595)
- Minacciare qualcuno per ottenerne un profitto può essere *estorsione* (art. 639)
- Inviare sms ripetuti e sgraditi può essere *molestia telefonica o stalking* (art. 660)
- Rubare oggetti altrui costituisce un *furto* (art. 624)
- Chiudere in bagno un compagno può costituire *violenza privata* (art. 610)
- Picchiare qualcuno può essere reato di *percosse* (art. 581)
- Costringere qualcuno a subire o compiere atti sessuali, anche blandi, può considerarsi *violenza*

*sessuale* (art. 609 bis)

- Diffondere contenuti personali e offensivi attraverso internet o telefoni cellulari costituisce *violazione della privacy* (L.675/96)

Si ricorda a tutti, inoltre, che mantenere atteggiamenti di indifferenza, omertà e silenzio davanti a espliciti atti di bullismo costituisce complicità nei confronti di chi compie l'atto stesso e impedisce agli organi preposti di intervenire per risolvere il problema.

Si aggiunga quanto segue ai sensi del dm decreto n. 18 del 13/01/2021 e del LEGGE 17 maggio 2024, n. 70 Normattiva Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Con il termine cyberbullismo ("bullismo elettronico" o "bullismo in internet") si intende una forma di prevaricazione mirata a danneggiare una persona o un gruppo, ripetuta e attuata attraverso l'utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC).

### **Cos'è il bullismo**

Con il termine bullismo si intende un'oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetuata da una persona o da un gruppo di persone "più potenti" nei confronti di un'altra persona percepita come "più debole". Le caratteristiche di questa condotta sono:

- l'intenzionalità;
- la persistenza nel tempo;
- l'asimmetria di potere;
- la natura sociale del fenomeno.

È inoltre importante considerare, al fine di una immediata differenziazione di questo comportamento da altri:

1. l'età: il bullismo è una forma di prevaricazione tra coetanei (bambini/e e adolescenti) che va differenziato da fenomeni di altro tipo che vedono, ad esempio, coinvolte tra di loro persone adulte o persone adulte con minorenni;

2. il contesto: il bullismo nasce e si sviluppa prevalentemente nel contesto scolastico; nello scenario virtuale, azioni di bullismo reale possono essere fotografate o videoriprese, pubblicate e diffuse sul web (social network, siti di foto-video sharing, email, blog, forum, chat, ecc.) trasformandosi in vere e proprie azioni di prepotenza informatica, di persecuzione, di molestia e calunnia.

Le azioni aggressive possono esplicitarsi anche solo attraverso l'utilizzo diretto delle tecnologie: la diffusione, ad esempio, di foto private all'insaputa della vittima designata, l'invio ripetuto di messaggi offensivi e denigratori, la costruzione di profili "fake" con lo stesso obiettivo, ecc.

Si tratta di azioni aggressive che possono ledere fortemente il benessere psicofisico di chi le subisce.

### **Cos'è il cyberbullismo**

Il cyberbullismo, come il bullismo tradizionale, è considerato un fenomeno di natura socio-relazionale che prevede un'asimmetria della relazione tra coetanei, ma si differenzia però per diversi elementi.

Le caratteristiche distintive del cyberbullismo sono:

- l'anonimato reso possibile, ad esempio, attraverso l'utilizzo di uno pseudonimo;
- l'assenza di relazione e di contatto diretto tra bullo e vittima. Nel bullo può contribuire a diminuire il livello di consapevolezza del danno arrecato e, d'altra parte, nella vittima, può rendere ancora più difficile sottrarsi alla prepotenza;
- l'assenza di limiti spazio-temporali (motivo per cui l'elemento della "persistenza del tempo" che caratterizza il bullismo tradizionale assume qui valore e significati differenti).

Riferimenti legislativi

- Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana

- Direttiva MIUR n.16 del 5 Febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”
- Direttiva MPI del 15 Marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori/tutori e dei docenti”
- Direttiva MPI n. 104 del 30 Novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti in interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”
- Direttiva MIUR n.1455/06
- Linee Orientamento MIUR aprile 2015 per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, aggiornate a gennaio 2021
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”
- Artt. 581- 582-594-595-610-612-635 del Codice Penale
- Artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

### **Differenze tra bullismo e cyberbullismo**

	<b>Bullismo</b>	<b>Cyberbullismo</b>
<b>Chi riguarda?</b>	Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto	Possono essere coinvolti ragazzi di tutto il mondo
<b>Chi può essere bullo o cyberbullo?</b>	Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale può diventare cyberbullo
<b>Chi sono?</b>	i bulli sono studenti, compagni di classe o d'Istituto, conosciuti dalla vittima	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri “amici” anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo
<b>Dove?</b>	le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo
<b>Quando?</b>	le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24
<b>Quale modalità?</b>	le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale

<b>Perché?</b>	bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia
<b>Quali effetti?</b>	reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni
<b>Quali reazioni?</b>	tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato

### **Comportamenti tipici del bullismo**

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

### **Comportamenti tipici del cyberbullismo**

- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti Internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

### **Effetti del cyberbullismo**

L'impatto psicologico del cyberbullismo è molto rilevante: la costruzione dell'identità e della rete amicale dei cosiddetti "nativi digitali" passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per questi ragazzi le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull'intera vita socio-relazionale e sulla sua identità.

### **Cosa fa la scuola**

Il nostro istituto si organizza e si adopera per prevenire (attraverso interventi di natura educativa) e contrastare (saper gestire gli episodi che potrebbero verificarsi, seguendo le giuste strategie) tale fenomeno, facendo conoscere e combattendo il bullismo e il cyberbullismo in tutte le sue forme.

Responsabilità delle varie figure scolastiche Il dirigente scolastico:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori/tutori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

### **Il referente del "bullismo e cyberbullismo":**

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori/tutori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori/tutori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, associazioni, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc., per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

### **Il collegio docenti:**

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

### **Il consiglio di classe:**

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

### **Il docente:**

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di Internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

### **I genitori/tutori:**

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli; vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori/tutori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di Internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

### **Art. 22 - Provvedimenti disciplinari**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio, sono ispirate al principio della responsabilizzazione personale e, per quanto possibile, della riparazione del danno.

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali.

Con riferimento ai doveri degli studenti, sono individuati quali comportamenti sanzionabili:

- a) frequentare in modo non regolare le lezioni, realizzando assenze ingiustificate o ripetuti ritardi e/o uscite anticipate (non giustificati da motivi di salute o di famiglia);
- b) rientrare in ritardo alla fine degli intervalli e nei trasferimenti dalle aule ai laboratori o alle palestre e viceversa;
- c) presentarsi senza materiale scolastico o non esibire e/o consegnare i lavori assegnati per casa;
- d) assumere atteggiamenti che ostacolano il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni, quali chiacchierare, distrarsi o occuparsi d'altro, disturbare o interrompere la lezione senza motivo, rifiutarsi di svolgere il compito assegnato, non rispettare l'assegnazione dei posti, allontanarsi senza permesso;
- e) abbandonare rifiuti o lasciare sporchi o in disordine i locali della scuola dopo averli utilizzati;
- f) urlare o schiamazzare nelle aule o nei corridoi nei cambi d'ora, negli intervalli, nei trasferimenti da un locale all'altro della scuola;
- g) esprimersi in modo maleducato o arrogante, utilizzare un linguaggio verbale o gestuale offensivo nei confronti delle Istituzioni, del Dirigente Scolastico, dei Docenti, degli Esperti esterni, del personale della scuola o dei propri compagni;
- h) manifestare atteggiamenti ed espressioni che manchino di rispetto a religioni, culture, caratteristiche etniche o individuali di docenti, di compagni o di personale interno ed esterno alla scuola;
- i) esercitare qualsiasi forma di violenza fisica, verbale o psicologica atta ad intimidire i compagni e/o il personale della scuola e a limitarne la libertà personale;
- j) ostacolare con intimidazioni o con atti di violenza l'accesso agli spazi scolastici;
- k) porre in atto comportamenti che contrastino con la salvaguardia della sicurezza propria ed altrui, quali scherzi molesti, spintoni, lancio di oggetti, o qualsiasi altro comportamento a rischio che

- possa creare situazioni di pericolo; sottrarre temporaneamente o nascondere beni altrui;
- l) mettere in atto comportamenti che contrastino con disposizioni organizzative, norme di sicurezza e di tutela della salute dettate dalla legge o dal Regolamento d'Istituto,
  - m) usare telefoni cellulari, videofonini, apparecchi audio, Ipad, macchine fotografiche o video camere e, in generale, apparecchiature non consentite durante le lezioni;
  - n) danneggiare strumenti o ambienti della scuola, ivi compreso imbrattare banchi, pareti o parti esterne dell'edificio scolastico, ovvero compiere atti vandalici con danneggiamento di attrezzature didattiche e strumentazione tecnologica, di beni mobili o immobili appartenenti al patrimonio pubblico, al personale interno o esterno, ai compagni;
  - o) ingiuriare o diffamare i compagni ovvero il personale interno o esterno alla scuola;
  - p) commettere furti a danno dell'Istituto, dei compagni, del personale interno o esterno, degli utenti in generale;
  - q) commettere altri reati di particolare gravità all'interno della scuola, ivi compresi falsificare, sottrarre o distruggere documenti, aggredire fisicamente, partecipare a risse.

Sono individuate come sanzioni disciplinari, ai fini del presente Regolamento ed in applicazione del comma 1 dell'art.4 del D.P.R. 24.06.1998 n° 249:

1. Il *richiamo verbale* da annotare sul Registro di Classe irrogato dall'insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento costituente la violazione disciplinare.
2. L'*ammonizione* o *nota disciplinare* da annotare sul registro di classe irrogato dal Dirigente Scolastico a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente la violazione disciplinare. Allo studente che avrà accumulato 3 sanzioni di questo tipo **sarà preclusa la partecipazione a gite, uscite didattiche e attività extra-scolastiche.**
3. La *sospensione* temporanea dalla comunità scolastica *per un periodo non superiore a 5 giorni* irrogata dal Dirigente Scolastico a seguito di segnalazione da parte di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente la violazione disciplinare e del Consiglio di Classe. Allo studente che avrà subito una sanzione di questo tipo sarà preclusa la partecipazione a gite, uscite didattiche e attività extra-scolastiche. E' prevista la sospensione senza obbligo di frequenza per reiterati comportamenti sanzionati con più note disciplinari e culminati con atteggiamenti di particolare gravità nei confronti dei docenti o all'interno del gruppo classe.
4. La *sospensione* temporanea dalla comunità scolastica *per un periodo maggiore di 5 e non superiore a 15 giorni* irrogata dal Dirigente Scolastico a seguito di segnalazione da parte di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente la violazione disciplinare e del Consiglio di Classe. Allo studente che avrà subito una sanzione di questo tipo sarà preclusa la partecipazione a gite, uscite didattiche e attività extra-scolastiche e, nel caso della sospensione di 15 giorni, anche l'ammissione alla classe successiva o agli esami di fine ciclo
5. La *sospensione* dalla comunità scolastica *per un periodo superiore ai 15 giorni* irrogata dal Dirigente Scolastico a seguito di segnalazione da parte di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente la violazione disciplinare e del Consiglio di Classe. Allo studente che avrà subito una sanzione di questo tipo sarà preclusa l'ammissione alla classe successiva o agli esami di fine ciclo. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile nella comunità scolastica.

Le sanzioni saranno immediate e specifiche e applicate in tempi ristretti affinché le stesse siano adeguatamente percepite dall'alunno in relazione alla mancanza e andranno necessariamente a influire

sul voto di condotta che, se corrispondente a 5, determinerà la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o agli esami di fine ciclo.

Allo studente non sarà mai preclusa la possibilità di esporre le proprie ragioni in merito alla mancanza attuata e gli sarà sempre offerta la possibilità di convertire tale mancanza in attività a favore della comunità scolastica. Tali attività saranno concordate di volta in volta dal Consiglio di Classe e dal Dirigente Scolastico.

Per le infrazioni collettive si applicheranno gli stessi criteri dei corrispondenti casi individuali.

**Con specifico riferimento all'intervento sanzionatorio per episodi di bullismo e cyberbullismo avvenuti a scuola si dispone quanto segue.**

**Gli alunni:**

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

<b>Azioni della scuola e sanzioni</b>		
L'intervento sanzionatorio è previsto per episodi avvenuti a scuola:		
AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ
SEGNALAZIONE	Genitori/tutori Insegnanti Educatori Alunni Personale ATA	Segnalare ai docenti, al Dirigente Scolastico comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo

RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Referenti bullismo Consiglio di classe Insegnanti Educatori Personale ATA	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni
INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Referenti bullismo Coordinatori Consiglio di classe Insegnanti Educatori Alunni Genitori/tutori Psicologi	Incontri con gli alunni coinvolti Interventi/discussione in classe Informare e coinvolgere i genitori/tutori Responsabilizzare gli alunni coinvolti Ri/stabilire regole di comportamento in classe Counseling
INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Consiglio di classe Referenti bullismo Insegnanti Alunni Genitori/tutori	Lettera disciplinare ai genitori/tutori con copia nel fascicolo Lettera di scuse da parte del bullo Scuse in un incontro con la vittima Compito sul bullismo/cyberbullismo Compiti/lavori di assistenza e riordino a scuola
VALUTAZIONE	Dirigente Consiglio di classe Insegnanti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: - se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante; - se la situazione continua: proseguire con gli interventi.

SANZIONI DISCIPLINARI			
CONTRAVVENZIONI	FREQUENZA	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
L'alunno ha il cellulare acceso (riceve chiamate o notifica di messaggi)	Prima volta	Ritiro del cellulare	Docente
	Seconda volta	Nota sul registro elettronico	Docente
	Uso reiterato	Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro elettronico; convocazione della famiglia	Coordinatore + DS/delegato + CdC + Rappresentanti dei genitori

		ed in seguito provvedimento disciplinare del CdC.	
L'alunno utilizza dispositivi elettronici per chiamate o messaggi o per altro uso non consentito (giochi, musica, chat, etc.)	Prima volta	Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro elettronico; il docente valuta, a seconda dell'entità dell'infrazione, se restituire il dispositivo a fine lezione o consegnarlo ai genitori/tutori.	Docente
	Uso reiterato	Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro elettronico; convocazione della famiglia ed in seguito provvedimento disciplinare del CdC.	Coordinatore + DS/delegato + CdC + Rappresentanti dei genitori
L'alunno utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta		Ritiro della verifica e valutazione insufficiente della stessa; nota sul registro elettronico; ritiro del cellulare; convocazione della famiglia.	Docente + CdC
L'alunno effettua riprese audio, foto o video		Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro elettronico; convocazione della famiglia; provvedimento disciplinare.	Docente + DS/delegato + CdC + Rappresentanti dei genitori
L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy		Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro elettronico; convocazione della famiglia; intervento del DS/delegato e convocazione delle parti coinvolte; provvedimento disciplinare fino a 15 giorni.	CdC + DS/delegato + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia Municipale, Polizia Postale + Polizia di Stato + Procura

### Ulteriori misure a tutela delle vittime di cyberbullismo

**Oscureamento del contenuto lesivo:** la misura più immediata è quella dell'istanza di oscureamento e rimozione del contenuto lesivo, che il minore ed il genitore-tutore possono inviare al gestore del sito e del social media, il quale deve provvedere entro 48 ore; nel caso in cui questo non provveda o non sia possibile individuarlo, la stessa istanza può essere inoltrata al Garante per la protezione dei Dati Personali, il quale, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede in modo analogo.

**Ammonimento:** altra misura importante è quella dell'ammonimento; essa comporta che, fino a quando

non sia proposta querela o non sia presentata denuncia per i reati di diffamazione, minaccia, violazione della privacy, commessi mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni 14 nei confronti di altro minorenne, il Questore, su segnalazione della vittima o dei suoi genitori/tutori, o dell'autorità scolastica o di altra istituzione, convoca il minore unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

#### **Art. 22 bis- Commissione di Garanzia**

Contro le sanzioni disciplinari inflitte a termini del presente Regolamento è ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori/tutori, studenti). La Commissione di garanzia deve esprimersi entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutorietà del provvedimento salvo che la Commissione, per gravi motivi, disponga diversamente. La Commissione di Garanzia è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, e da due docenti nominati dal Collegio di Istituto, oltre a due docenti supplenti, nell'ipotesi in cui i docenti titolari non possano espletare la propria funzione. La Commissione di Garanzia è un organo perfetto e decide pertanto con l'intervento di tutti i suoi membri, se lo ritiene necessario può ascoltare le giustificazioni addotte dallo studente incolpato e/o dai suoi genitori/tutori. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. L'astensione non influisce sul computo dei voti. La maggioranza viene pertanto calcolata escludendo le astensioni. In caso di parità di voti prevale il voto del Dirigente Scolastico. In caso di mancanza di uno dei membri, il Dirigente scolastico procede a una seconda convocazione. In seconda convocazione la Commissione di garanzia agisce con almeno la presenza di un genitore, uno studente, un professore e il Dirigente o un suo delegato. La Commissione ha facoltà di respingere il ricorso, dandone comunicazione scritta allo studente e ai suoi genitori/tutori; può annullare il provvedimento quando risulti che il fatto non sussista ovvero che non sussistano prove sufficienti; può disporre che il procedimento disciplinare sia ripetuto; può sostituire la sanzione irrogata in primo grado con una sanzione meno severa, quando risulti sproporzionata rispetto all'infrazione commessa; può invalidare anche il richiamo scritto e il richiamo verbale.

Avverso la decisione della Commissione di Garanzia è ammesso ricorso all'organo regionale di garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento della Commissione medesima. L'impugnazione è ammessa anche quando, trascorsi dieci giorni dalla presentazione del ricorso, la Commissione non abbia deliberato sull'impugnazione. Avverso la ripetizione del procedimento disciplinare è ammesso ulteriore reclamo alla Commissione di garanzia, secondo le modalità di cui al presente regolamento.

#### **Art. 23 - Comunicazione e corrispondenza con le famiglie**

Per ciò che concerne il comportamento scolastico degli alunni, i docenti comunicheranno con le famiglie attraverso i coordinatori di classe, oppure tramite diario o registro elettronico. Si ricorrerà agli avvisi del Dirigente Scolastico, tramite telefono o convocazione diretta, nei casi disciplinari di particolare gravità o per situazioni di negligenza familiare.

#### **Art. 24 - Sito web**

Tutte le circolari, i provvedimenti e le disposizioni del Dirigente, il PTOF, nonché le notizie e le informazioni di interesse generale, sono pubblicati e dunque reperibili dagli interessati nel sito web dell'Istituzione Scolastica <https://www.omnicomprensivocarsoli.it/> in formato pdf e sono scaricabili da ciascun utente.

### **CAPITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 1 - Carta dei Servizi e PTOF**

Per quanto non previsto o non esplicitamente indicato nel presente Regolamento, si rimanda alle norme generali della vigente legislazione scolastica, alla Carta dei Servizi e al PTOF d'Istituto.

#### **Art. 2 - Abrogazione norme contrastanti**

Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutte le deliberazioni assunte dagli Organi Collegiali d'Istituto contrastanti con le norme in esso contenute.

#### **Art. 3 - Modifiche al Regolamento**

Il presente Regolamento potrà essere modificato o integrato dal Commissario straordinario, su proposta del Collegio Docenti. Qualora le modificazioni dovessero riguardare il funzionamento, oppure materia di competenza del Collegio dei Docenti, dovrà essere preventivamente acquisito il parere del Collegio stesso.

#### **Art. 4 - Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente Regolamento e di ogni sua eventuale modificazione dovranno essere, per tutta la durata della vigenza, pubblicate sul sito della Scuola.